

CITTA DI ROSETO DEGLI ABRUZZI PROVINCIA DI TERAMIO

CAPITOLATO PER COLLABORAZIONE ATTIVITA DI SUPPORTO E MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI, CULTURALI ECC.

Art. 1) Oggetto del servizio

Il Comune di Roseto degli Abruzzi, intende avvalersi per la gestione di attività di supporto ai servizi di custodia e manutenzione degli impianti comunali/cimiteri, della collaborazione di Cooperative sociali di tipo B (che abbiano almeno il 30% dei lavoratori svantaggiati soci o non) iscritte nell'apposito Albo Reg.le, che svolgono attività nel territorio finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone indicate nell'art. 4, comma 1 della L.8.11.1991.

Art. 2) Obiettivi

Gli obiettivi da raggiungere con la collaborazione sono quelli atti ad assicurare l'ottimale gestione dei servizi in questione, offrendo, nel contempo, opportunità lavorative a persone in condizione di svantaggio, perseguendo fini di solidarietà e integrazione sociale.

Tali attività, di carattere prevalentemente materiale, vengono così individuate:

- manutenzione delle aree annesse agli impianti cimiteriali e manutenzione di aree territoriali;
- operazioni cimiteriali (tumulazione,traslazioni ecc..);
- gestione estumulazioni, tumulazioni e concessione loculi ed aree cimiteriali;
- --altri eventuali analoghi servizi di supporto al servizio manutenzione richiesti dall'Ufficio.

La dotazione minima della collaborazione che la Cooperativa dovrà garantire è la seguente:

UNITA'	ORE Settimanali
Unità 1 cat B1	30
Unità 2 Cat A2	30
Unità 3 Cat A2	24
Unità 4 Cat A2	24
Unità 5 Cat A2	18
Unità 6 Cat A2	18
Unità 7 Cat A2	18
Unità 8 Cat A2	18

Art. 3) Impegno dell'impresa

L'affidatario, per la realizzazione degli interventi progettuali, dovrà impegnarsi:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio nella misura minima del 30% come previsto dall'art. 4 della L. 381/91;
- b) a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per i soggetti svantaggiati inseriti tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore. In particolare si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali o da eventuali contratti convenzionali:
- c) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella esecuzione del servizio.
- d) a trasmettere mensilmente fattura elettronica con l'importo dovuto e al Settore II la relazione delle attività espletate;

Art. 4) Durata del servizio

L'affidamento avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1° aprile 2022 e terminerà il 31 giugno 2025, salvo i casi di risoluzione. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi – o più favorevoli – patti e condizioni.

Art. 5) Modalità di selezione-

La valutazione delle proposte avverrà in maniera comparativa tenendo conto di elementi di natura tecnica. Le offerte economiche devono tener conto delle spese di personale e di gestione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100 per la valutazione della componente tecnica.

VALUTAZIONE DELLA COMPONENTE TECNICA ED ECONOMICA

Fino ad un massimo di 100 punti da assegnare in base alla valutazione da parte della Commissione dei seguenti elementi:

ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO
A) ELEMENTO ECONOMICO	30
B) ELEMENTI QUALITATIVI	70
TOTALE	100
ELEMENTI QUALITATIVI	PUNTEGGI MASSIMI
B1) Esperienza nella gestione di attività e servizi relativi al	2 punti per anno (fino ad un massimo di 20
capitolato nel territorio com.le	punti)
B2) Esperienza nella gestione di progetti connessi al recupero e	6 punti per progetto (fino ad un massimo di
reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate	18 punti)
C) Metodologia di gestione del personale: sostituzioni, turnazioni,	12 punti
lavoro d'equipe, aggiunta di unità operative rispetto alla dotazione	
minima – piano di formazione e supervisione degli operatori	
D) Metodologia di gestione correlata ai diversi bisogni degli uffici	15 punti
comunali	
E) Servizi accessori ai servizi principali del capitolato (punti 1 per	5 punti
ogni servizio accessorio)	
TOTALE	70
A) ELEMENTO ECONOMICO	30
TOTALE	100

Art. 6) Impegno impresa

I soggetti interessati alla partecipazione al presente avviso dovranno impegnarsi a:

- a) nominare un responsabile e referente nei confronti del Comune per lo svolgimento delle attività e quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate che dovrà essere responsabile della predisposizione del programma individualizzato di sostegno e recupero a favore delle stesse persone, da trasmettere al Dirigente II Settore;
- b) tenere rapporti costanti con il Dirigente II Settore (Uffici Manutenzione e Ambiente) per lo svolgimento delle attività previste;
- c) seguire le indicazioni dell'Ente, comunicate con almeno tre giorni di anticipo, salvo i casi di urgenza, sulla base degli eventuali piani relativi alle attività da eseguire che lo stesso Ente predispone;
- d) avere cura dei locali oggetto degli interventi di pulizia e sorveglianza e dell'attrezzatura messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione dei servizi;
- e) rispondere direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nella esecuzione dei servizi, restando a proprio carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compenso nei confronti del Comune di Roseto degli Abruzzi, fatti salvi gli interventi a favore dell'affidatario da parte delle società assicuratrici.

Art. 7) Compiti del referente

Il referente indicato di cui al precedente art. 6 comma a), dovrà svolgere i seguenti compiti:

- a) sostegno e recupero del soggetto svantaggiato favorendone l'inserimento nell'ambito lavorativo;
- b) coordinamento degli aspetti organizzativi e operativi degli interventi nonché funzioni di raccordo con l'Ente appaltante;
- c) cura dei rapporti con il Settore II Uffici Manutenzione ed Ambiente;
- d) gestione e controllo del personale (mansioni, orari, sostituzioni, supervisione...), coordinando eventuali sostituzioni;
- e) raccordo in ordine alla gestione degli aspetti amministrativi ed economici con l'Amministrazione Comunale (fatturazione, ecc.);
- f) coordinamento e raccordo delle modalità operative dei singoli operatori, assicurando caratteristiche di uniformità delle procedure utilizzate attraverso specifici incontri periodici;
- g) segnalazione di eventuali variazioni del personale di servizio e di qualsiasi problematica nel rapporto con l'utenza:
- h) verifica della corretta compilazione della modulistica di rilevazione giornaliera delle attività e della relazione mensile.

Art. 8) Obblighi dell'impresa

L'affidatario è tenuto ad assumere i seguenti obblighi:

- a) stipulare una polizza assicurativa per danni che possano derivare agli operatori e da questi causati agli utenti durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;
- b) a costituire una cauzione pari al 10% dell'importo complessivo, mediante versamento in contante presso il Tesoriere del Comune o fideiussione rilasciata da idoneo istituto valida per tutta la durata del contratto. La cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sara' restituita all'affidatario entro 30 gg. dalla scadenza di tale termine e su richiesta della medesima.
- c) garantire al proprio personale la fornitura di quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela;
- d) a fornire a semplice richiesta dell'Ente, copia delle buste paga relative al personale occupato nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto espressamente quietanzate dai lavoratori interessati (in alternativa dichiarazione dei lavoratori attestante l'ammontare delle retribuzioni effettivamente percepite) e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e soci lavoratori impegnati nel servizio, al fine di verificare il rispetto del contratto;
 - e) far osservare le norme di prevenzione e protezione sicurezza sul lavoro:
- f) far rispettare ai lavoratori (per le specifiche mansioni) l' uso di indumenti personali adeguati e che offrano una effettiva protezione personale;

Art.9) Importo a base di gara

Per le attività da affidare, il compenso stabilito è di €. 180.000,00 annui pertanto un importo complessivo triennale pari ad €. 540.000,00 oltre IVA posto a base d'asta, ed è riferito alle spese per il personale e spese generali, L'Amministrazione procederà periodicamente alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC.

Art. 10) Divieto di sub-appalto

E' vietato il sub - appalto e la cessione, anche parziale, dell'attività oggetto del contratto.

Art. 11) Responsabilità dell'impresa

L'affidatario sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell'Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi effettuerà controlli con proprio personale sul servizio reso e sulla applicazione di quanto previsto dal presente Capitolato Prestazionale.

In relazione all'esecuzione del contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili i fatti, atti e comportamenti come di seguito classificati:

- 1) Mancata esecuzione o sospensione dei servizi affidati ;
- 2) Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione dei servizi;
- 3) Mancato rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi in ordine alla programmazione dell'attività;

In merito è prevista specifica penalità , pari al doppio del prezzo dell'intervento dovuto difforme, calcolato in riferimento al prezzo mensile pattuito. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità,per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, per maggiori danni dalla stessa causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti. Verranno effettuate verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti del soggetto aggiudicatario. L'accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documento comporterà l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Art. 13) Risoluzione del contratto per inadempimento

L'Ente procederà alla risoluzione contrattuale, fatta salva comunque l'azione per il riconoscimento del maggior danno, nei casi di inadempimento, di gravità tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ovvero tale da pregiudicare i requisiti qualitativi e quantitativi del servizio, tra le quali le riduzioni del numero dei giorni di prestazione della persona svantaggiata inserita, superiore al 50% rispetto a quanto previsto. Il contratto sarà risolto automaticamente qualora la ditta appaltatrice subisca tre sanzioni durante l'espletamento dell'appalto.

Art. 14) Domicilio legale

L'affidatario dovrà eleggere domicilio legale in Roseto degli Abruzzi ed il Foro competente per eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà quello di Teramo.

Art.15) Controversie

Nell'eventualità del riscontro di inadempimenti, di norma si provvede in via amichevole previa contestazione da parte del Comune per iscritto e con fissazione del termine entro il quale detti inadempimenti devono essere rimossi.

Per qualsiasi controversia che non si trovi soluzione è ammesso il ricorso in via giudiziale.

Art. 16) Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato trovano applicazione le norme del Codice Civile, alla legge 8 novembre 1991, N.381 e s.m.i. ed alla Legge Regionale 17/07/2014 n. 12 in materia di norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

Art. 17) Tutela dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 101 del 10.8.2018 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e per l'eventuale stipula della convenzione.

Roseto degli Abruzzi

IL DIRIGENTE II SETTORE Dott. Arch. Fabio Ciarallo